



COMUNE DI LEVANTO

PROVINCIA DELLA SPEZIA
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

TEL.0187802244-FAX.0187802013
E-MAIL poliziamunicipale@comune.levanto.sp.it

ORDINANZA N° 24/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO RELATIVE ALLO SPOSTAMENTO DI PERSONE FISICHE

IL SINDACO

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che dispone all'art 3 comma 2, che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il DPCM 1/03/2020 avente ad oggetto "razionalizzazione delle misure urgenti di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19"

Visto il DPCM 8 marzo 2020

Visto il DPCM 89 marzo 2020

Visto il decreto legge 9 marzo 2020, n. 1, recante "ulteriore disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020 n.6

Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell' epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza n.9/2020 del 20/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che ordina ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del citato DPCM 9 marzo 2020 con efficacia nel periodo intercorrente dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e sino alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, predisponendo il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche, nonché di vietare nel medesimo arco temporale lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 avente ad oggetto "ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che vieta l'accesso ai parchi, ville aree gioco e ai giardini pubblici oltre ad inibire l'attività ludica o ricreativa all'aperto;

RITENUTO che è compito delle amministrazioni pubbliche, intraprendere iniziative volte ad evitare assembramenti di persone, garantendo un ulteriore elevato livello di distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale;

VISTA la propria ordinanza n. 23 del 17/03/2020 avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento per emergenza da COVID-19 che ha previsto la chiusura di alcuni luoghi di aggregazione e potenziali assembramenti;

RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità ed urgenza peraltro indicate anche nell'ordinanza regionale ;

VISTI :

- gli articoli 50 e . 54 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni
- viste le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria Locale in materia di igiene e sanità
- i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute
- i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale;

ORDINA

Per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate

Dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e sino alle ore 24.00 del 03 aprile 2020 il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche nei seguenti luoghi:

- PIAZZA GIOVANNI AGNELLI (Porto pidocchio), Via G.SEMENZA (passeggiata La Pietra) , PARCO S.GIACOMO , GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA STAGLIENO
- SPIAGGE E SCOGLIERE DI TUTTA LA FASCIA COSTIERA COMUNALE
- DIVIETO di PERCORRENZA di tutti i sentieri escursionistici e scalinate/strade annesse su tutto il territorio comunale (salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione)

Il presente atto modifica i termini della precedente ordinanza n. 23 del 17 marzo 2020, fatto salvo ulteriori esigenze

FORMULA DIRETTIVA

Al Comando Carabinieri Stazione di Levanto e Corpo di Polizia Municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza in ordine al rispetto di quanto specificatamente disposto con la presente ordinanza.

All'Ufficio Tecnico - lavori pubblici per l'installazione, la posa e mantenimento di attrezzatura finalizzata alla chiusura delle aree di cui la presente ordinanza.

DISPONE

la notifica del presente atto a:

- S.E. Il Prefetto della Spezia,
- Funzionario responsabile ufficio Lavori Pubblici del Comune di Levanto
- Al Comando Carabinieri Levanto
- Al Corpo di Polizia Municipale

AVVERTE

- Ai sensi dell'art 3, comma 4 della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di La Spezia (art, 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale di Genova (art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 101) entro sessanta giorni, termine tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza .
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis della

L.267/2000 nonché segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale

Dalla Residenza Comunale , li 21/03/2020

IL SINDACO
(Dott. Ilario AGATA)